

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2024

LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213 RECANTE IL "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2024-2026"

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA

A cura di

LEGISL
Attiva

In collaborazione con

ELSA RIZZUTI



NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente e di un'anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l'importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all'importo dell'assegno sociale (precedentemente era previsto che l'importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno).

Il diritto alla pensione anticipata (ferma l'anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l'importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:

- 3 volte l'importo dell'assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte);
- 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, per le donne con un figlio;
- 2,6 volte l'importo dell'assegno sociale, per le donne con due o più figli.

Fino al conseguimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), l'importo lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non potrà essere superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente.

Viene introdotta una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l'accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

“Quota 103”

Anche per il 2024 sarà consentito andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica con “Quota 103”, ma mentre **per coloro che hanno maturato i requisiti nell'anno 2023** resta in vigore il massimale rappresentato da un importo lordo mensile non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto, **per coloro che maturano i requisiti nel 2024, il trattamento di pensione flessibile è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo** per un valore massimo pari a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.

Per chi matura i requisiti della pensione anticipata flessibile nel 2024, inoltre, è modificata anche la finestra mobile, tra il momento di maturazione del diritto alla pensione e quello della sua decorrenza, elevato

- a 7 mesi per i lavoratori privati,
- e a 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico,

(precedentemente era di 3 mesi per i dipendenti privati e 6 mesi per i dipendenti pubblici).

Confermato inoltre, anche per il 2024, l'incentivo al posticipo del pensionamento, e dunque la possibilità di scelta per il lavoratore di restare al lavoro optando per la destinazione in busta paga della quota di contribuzione a suo carico (di regola il 9,19%), che ridurrà però poi l'assegno pensionistico.

“Opzione Donna”

Confermata per il 2024 anche “Opzione donna”, la misura sperimentale che consente alle lavoratrici di ottenere un trattamento pensionistico con requisiti notevolmente ridotti rispetto a quelli previsti per la pensione anticipata ordinaria, alla quale possono accedere le lavoratrici appartenenti alle seguenti categorie:

- caregiver,
- invalide civili in misura pari o superiore al 74%,
- lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Confermato per il 2024 con il requisito contributivo (minimo di 35 anni di contributi), mentre il requisito anagrafico per l’accesso è elevato a 61 anni di età, ridotto di un anno per le dipendenti o licenziate di aziende in crisi oppure con un figlio, e di due anni per chi ha due o più figli.

APE Sociale

Elevato, dal 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale, che passa da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per tutti i lavoratori, con l’abolizione delle condizioni di miglior favore previste nel 2023 per alcune categorie. Inoltre scompare dal testo della manovra l’elenco dei lavori gravosi aggiunti dalla legge 234/2021 (tra i quali professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate, tecnici della salute, professioni qualificate nei servizi sociosanitari, personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, etc), con la conseguente riduzione della platea dei lavoratori interessati.

Disposta, infine, la non cumulabilità della prestazione con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.



Nuove disposizioni per i pensionamenti nel settore pubblico

Prevista la sostituzione delle tabelle con le aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali, con altre meno favorevoli, per i lavoratori iscritti alle Casse amministrate già dal Tesoro:

- dipendenti enti locali iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
- sanitari iscritti alla Cassa Pensioni Sanitari (CPS);
- insegnanti di asili e scuole elementari parificate iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI);
- ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG).

Le nuove disposizioni si applicano ai lavoratori iscritti a queste casse in possesso di meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 e che andranno in pensione dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, al fine di mitigare gli effetti della riforma sui lavoratori, sono esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni:

- i pensionamenti di vecchiaia (67 anni) e di quelli relativi al collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
- chi matura la pensione anticipata entro il 31/12/2023; chi invece la maturerà successivamente, l'assegno pensionistico verrà ridotto applicando le nuove aliquote di rendimento.

Previsto un meccanismo più favorevole per il personale sanitario, per il quale la riduzione del trattamento pensionistico è a sua volta ridotta di 1/36 per ogni mese di posticipo del pensionamento anticipato.

I dirigenti medici, sanitari e infermieri del SSN possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40esimo anno di servizio effettivo, comunque, non oltre i 70 anni d'età. La stessa disposizione si applica per i medici nei ruoli di INPS ed INAIL.

Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, per coloro che siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, è prevista la possibilità di riscattare - in tutto o in parte - periodi, anche non consecutivi, non coperti da contribuzione fino ad un massimo di 5 anni totali.

L'onere è frazionabile, senza interessi, fino ad un massimo di 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro.

La rateizzazione non potrà essere concessa qualora i contributi da riscatto

- debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione,
- oppure siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

Qualora la situazione si verifichi nel corso della rateizzazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in un'unica soluzione.

Rivalutazione automatica delle pensioni

Previsto, per l'anno 2024, il riconoscimento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici rispetto all'inflazione nella misura del:

- 100%, per i trattamenti pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS;
- 85%, per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
- 53%, per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a 6 volte lo stesso;
- 47%, per i trattamenti complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a 8 volte lo stesso;
- 37%, per i trattamenti complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a 10 volte lo stesso;
- 22%, per i trattamenti complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

